

PRIMO PIANO

Sna/Tar, la versione di Ivass

L'Ivass ha depositato la propria memoria al Tar del Lazio sul ricorso dello Sna contro il Provvedimento Ivass n. 97 sull'obbligo di comunicare alle mandanti i rapporti di collaborazione. L'atto è stato presentato in opposizione alle argomentazioni depositate dal sindacato nel ricorso contro il Provvedimento Ivass n. 97 che introduce, tra gli altri, il nuovo obbligo di comunicare alle mandanti tutti i rapporti di collaborazione orizzontale. L'atto è stato trasmesso con una nota ufficiale del presidente dello Sna, Claudio Demozzi, ai presidenti provinciali, ai coordinatori regionali, ai componenti l'esecutivo nazionale e ai gruppi agenti.

"Prescindendo dall'evidente circostanza che gli obblighi introdotti (...) risultano ben lontani dall'essere gravosi e complessi, e che l'Istituto tiene sempre in considerazione il fine della semplificazione – si legge in un passaggio del documento di Ivass –, si ricorda che l'obbligo di consultazione non può essere interpretato nel senso che la regolazione debba necessariamente incontrare il gradimento dei soggetti regolati, o di chi partecipa alla consultazione, e che proprio il principio di proporzionalità affermato dalla norma richiamata dai ricorrenti impone la necessità di valutare e bilanciare tutti gli interessi coinvolti di volta in volta nella regolamentazione".

Beniamino Musto

NORMATIVA

Un chiarimento sulle collaborazioni

Un caso di legittimità sottoposto a Ivass ha messo in evidenza una non completa chiarezza intorno alle tipologie collaborative tra intermediari. Nessun esplicito divieto di legge è previsto per forme orizzontali "trilatera" e "atipiche"

La lettera della legge (L. 221/2012) e l'articolo 42 del Regolamento Ivass n. 40/2018 prevedono espressamente la facoltà per gli intermediari di svolgere attività distributiva in collaborazione tra loro, denominata "collaborazione orizzontale", mediante la stipula di appositi accordi scritti, a condizione che il cliente venga informato di una simile collaborazione, della rispettiva sezione di appartenenza e del ruolo di ciascuno nella forma di collaborazione prescelta e con l'obbligo di rispondere solidalmente nei confronti dei clienti.

Recentemente, tuttavia, Ivass ha escluso la legittimità di una collaborazione tra un agente, nella qualità di proponente, e un broker il quale mette a disposizione dell'agente i propri rapporti di libera collaborazione con altri agenti i quali emetteranno i relativi contratti, sostenendo che la norma di cui all'art. 22 della legge 221/2012 disciplini le collaborazioni che si svolgano mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati e che la stessa regoli esclusivamente rapporti reciproci tra intermediario "proponente" e intermediario "emittente".

Qualsiasi diversa forma di collaborazione, nella fattispecie quella trilaterale, non sarebbe conforme alla norma e renderebbe "ingestibili" i rapporti in termini di trasparenza, responsabilità e gestione dei reclami.

Questa presa di posizione, che come si vedrà non appare consacrata in alcuna norma di legge o regolamentare, sembra comunque circolare come un mantra fra gli operatori senza che si registrino reazioni critiche di sorta e, anzi, venendo zelantemente registrata e fatta propria da noti esponenti del mondo della formazione. Il tutto senza tener conto del fatto che, in realtà, il fenomeno dell'articolazione della filiera distributiva in modelli sempre più complessi (tra intermediari fisici, portali e piattaforme digitali) continui a essere ben presente nel praticato degli operatori.

RICHIAMO A POSSIBILITÀ DI COLLABORAZIONE AMPIE

Senonché, mi sembra doveroso far rilevare che il nostro Regolatore, nel rendere il sopra descritto chiarimento in sede di risposta a un quesito posto da operatori del mercato, abbia fornito una indicazione inesatta e non in linea con l'attuale normativa di settore.

Non è vero che la legge 221/2012 ammetta solo le collaborazioni orizzontali tra intermediario "proponente" e intermediario "collocatore". Questa nomenclatura caratterizzante questi due ruoli è stata elaborata nella prassi associativa (vedi modello di accordo di collaborazione tra A e B proposto a suo tempo da Aiba, Sna e Acb), ma una simile definizione non compare in alcuna norma di legge primaria.

La libertà di collaborazione tra intermediari di prima fascia è un principio consacrato dalla legge 221/2012 e che non può tollerare limitazioni per effetto di interventi di normativa secondaria. Tantomeno può essere escluso per effetto di opinioni espresse dal Regolatore in assenza di una idonea base giuridica che le supporti. (continua a pag. 2)



(continua da pag. 1) L'opinione dell'Istituto di vigilanza dovrebbe quindi essere rivista e, comunque, non è idonea a limitare la libertà degli intermediari, sancita da legge primaria, di operare in collaborazione tra di loro anche secondo strutture trilaterale o addirittura più articolate.

UN CONFRONTO CON L'ESIGENZA DI TRASPARENZA

Quanto alla presunta ingestibilità di forme di collaborazione complesse rispetto agli obblighi di informativa verso il cliente e alla tutela di quest'ultimo, si segnala che:

- i) il cliente è tutelato dal fatto che tutti gli intermediari coinvolti nella filiera distributiva rispondono in solido verso il cliente;
- ii) eventuali problemi di trasparenza nei rapporti col cliente vengono risolti per effetto dell'obbligo di dichiarare a quest'ultimo la ricorrenza della collaborazione orizzontale e il ruolo ricoperto dai vari intermediari che collaborano tra loro sino a quello che ha il rapporto diretto con l'impresa e che può provocare l'effettiva emissione del contratto in ragione del rapporto contrattuale che intrattiene con l'impresa;
- iii) quanto sopra con l'ulteriore precisazione che la presenza di più intermediari che agiscono tutti nell'interesse del cliente e a valle dell'intermediario "emittente", è perfettamente compatibile con la regola che dà facoltà al mandatario (primo proponente) di avvalersi dell'opera di propri sostituti (1717 c.c.) o sub-mandatari per l'esecuzione dell'incarico, salvo diverse istruzioni del mandante;
- iv) in questo contesto nessuna rilevanza esplica la circostanza che nel Regolamento Ivass n. 40/2018 venga fornita la definizione dei soli ruoli dell'intermediario "proponente" (colui che è a contatto col cliente) e di quello "emittente" (il quale intrattiene il rapporto diretto con l'impresa), posto che la definizione di questi due ruoli non esclude logicamente che tra questi due soggetti se ne possano inserire altri che agiscono quali ausiliari di uno o dell'altro di questi intermediari nella veste di sub-mandatari.



Carlo F. Galantini
Studio Legale Galantini & Partners

LEGGE
FINANZIARIA 2021

BONUS
PUBBLICITÀ
50%



PUOI RECUPERARE IL 50%
DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICITARI SU TUTTI
I NOSTRI STRUMENTI

PER INFORMAZIONI
CLICCA QUI

RISK MANAGEMENT

Nuove sfide per il decreto 231

Nei vent'anni trascorsi dalla pubblicazione della norma sulla responsabilità amministrativa degli enti è molto cambiato il profilo di rischio, tanto da richiedere il superamento definitivo di una compliance solo formale e l'adozione di nuovi modelli che contemplino la tutela legale e la gestione di esposizioni emergenti come la cyber security e i reati finanziari

Il prossimo 8 giugno compirà venti anni il decreto legislativo n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Si trattava di una novità storica per l'ordinamento italiano che, con il provvedimento, superava il principio *societas delinquere non potest*, equiparando la posizione penale dell'ente persona giuridica a quella della persona fisica.

A vent'anni di distanza è necessario un bilancio: la cosiddetta 231 ha funzionato? La domanda non è fine a sé stessa. Fare un consuntivo porta con sé questioni importanti: in questo periodo che cosa è cambiato (in meglio e in peggio) nel governo delle imprese e nel sistema economico? Impianto normativo e regole di applicazione sono ancora efficaci nelle imprese digitalizzate? E ancora, l'evoluzione del decreto e della sua applicazione quali nuovi rischi portano per le aziende? Come tutelarsi? È possibile trasformare il checkpoint in un'opportunità?

Dalla compliance formalista alla compliance di valore

Per rispondere a queste domande bisogna necessariamente partire dalla quarta rivoluzione industriale: intelligenza artificiale, robotica, internet delle cose, nuove tecnologie stanno radicalmente trasformando modelli di business, funzionamento delle organizzazioni e il lavoro stesso, con inevitabili impatti sui sistemi di controllo sulle attività, inclusa la compliance. È possibile costruire sistemi più efficaci ed efficienti? I venti anni della 231 sono, anche simbolicamente, un ottimo momento per fare una verifica in questo senso.

Ed è anche l'occasione per superare una visione formalistica della compliance, anche rispetto al decreto 231: da mero adempimento, oneroso per costi ed efficienza, a strumento indispensabile per generare valore stabile per l'impresa.

Il contesto odierno e i nuovi rischi

Nel corso della pandemia assumono una specifica centralità i rischi di salute e sicurezza sul lavoro.

Ma non solo, i numerosi programmi di sostegno delle imprese (decreto liquidità, decreto rilancio, recovery fund) introducono nuovi canali di gestione e accesso da parte delle imprese di e a fondi di origine pubblica. Banche, imprese, interi settori industriali destinatari d'interventi a sostegno del welfare dei lavoratori. Un nuovo mondo di rischi da presidiare e governare.

E ancora, nello scenario si sono introdotte le nuove fattispecie di reato aggiunte dal catalogo dei delitti presupposto

dal decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020: (nuovi) reati tributari, frode nelle pubbliche forniture e contrabbando, per citare solo le principali.

All'orizzonte il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, con le ricadute per gli enti gestori di infrastrutture informatiche di interesse strategico.

I nuovi profili di responsabilità e le tutele assicurative

Lo scenario delineato ha modificato il profilo di rischio per aziende e manager e richiede azioni puntuali di mitigazione. Nota bene: è già capitato che amministratori di società siano stati condannati a risarcire il danno derivante dalla mancata adozione dei modelli organizzativi. Anche il ramo della tutela legale meriterà specifico intervento, introducendo coperture per i soggetti potenzialmente coinvolti in procedimenti legati all'applicazione del decreto legislativo 231. Quanto alla cyber security sono oggi molto avanzati gli approcci fondati sulla quantificazione dei rischi più direttamente legati alla digitalizzazione della vita aziendale.

Una maratona di webinar per discutere

Tutti questi temi sono oggetto di una maratona di sei webinar, organizzata da **Protiviti** per tutte le famiglie professionali direttamente o indirettamente interessate (*legal, compliance, internal audit, Ict, ecc.*) che si concluderà in giugno, mese di emanazione del decreto. Obiettivo: confrontarsi su pregi e difetti della disposizione che ha introdotto in Italia la responsabilità penale delle imprese. E, soprattutto, discutere su come rendere la compliance un generatore di valore.

Interverranno manager e membri degli organi di controllo di gruppi industriali e bancari, partner di studi legali, rappresentanti del mondo accademico. Contributi e considerazioni emerse saranno oggetto di un paper che sarà pubblicato alla conclusione della maratona. Due dei sei appuntamenti sono stati già realizzati. Gli altri quattro si terranno a marzo (*La gestione della 231/01 nei Gruppi tra complessità e rischi di risalita della responsabilità*), aprile (*La tecnologia per accelerare la nuova generazione dei modelli 231/01*); maggio (*Il punto di vista degli organi inquirenti*) e 8 giugno (riflessioni di chiusura).

**Alessandro Cencioni
e Luca Medizza,**
managing director, Protiviti

#81
gennaio-febbraio 2021

INSURANCE REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo

Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

**Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)**

oppure scarica l'app Insurance Review



LE INCOG

PERITI

23 BROKER

business
tion:
zione
m

Marsh Italia,
consulenza
e sviluppo
del lato mar

Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 10 febbraio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577